



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali,
il turismo e lo sport*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0015716 P-1.4.1
del 04/07/2013



**Spett.le Edicola Mondini di Mondini
Barbara e Cinzia S.n.c.
Piazza Colonna
00187 Roma**

Oggetto: Fornitura di quotidiani e settimanali per le esigenze del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie, dell'Ufficio stampa del Ministro e del Servizio stampa del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Lotto CIG 4813307297. Integrazione fornitura Nota Prot. DAR 0016359 del 20 dicembre 2012

A seguito del cambio di governo e del nuovo assetto venutosi a determinare, si richiede di voler provvedere ad un'integrazione alla fornitura di quotidiani e settimanali, effettuata con nota Prot. DAR 0016359 del 20 dicembre 2012, per le esigenze del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie, dell'Ufficio stampa del Ministro e del Servizio stampa del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per l'anno 2013, per un importo massimo annuo lordo rideterminato in € 12.000,00, da consegnare quotidianamente presso la sede istituzionale di Via della Stamperia, 8 in Roma.

Detta fornitura è disciplinata dal D.P.C.M. del 22 novembre 2010, concernente l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di forniture di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni.

Le fatture relative alla fornitura in oggetto dovranno essere intestate ed inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma - C.F. 80188230587.

Si rappresenta che, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – si stabilisce all'articolo 3, comma 1, prima parte, quanto segue: “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche”.

Il successivo comma 8 sancisce l'obbligo per la stazione appaltante, “nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, di inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.

Infine va rilevato come nel comma 9-bis viene stabilito che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”.

La Determinazione n. 4 del 2011 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, al punto 9 – Comunicazioni, stabilisce, ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3 comma 7 come modificato, che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:



**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali**

- 2 -

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica (cfr. art. 3, comma 7 come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. A) n. 6 del D.L. n. 187/2010).

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), l'appaltatore/contraente si può avvalere di uno o più conti correnti dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica.

Al fine di permettere a questa Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, fermo che le stazioni appaltanti ed i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

Inoltre, ai sensi di quanto sopra indicato, codesta Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Codesta Società inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si invita a restituire la presente, debitamente datata e firmata in originale per accettazione e contestualmente di fornire copia di iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero la dichiarazione dalla quale risulti la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del citato D. Lgs. Si richiedono, inoltre, i codici di iscrizione Inps ed Inail, al fine di consentire a questo Dipartimento la verifica della regolarità contributiva di codesta Società. In caso contrario il presente ordine viene considerato nullo a tutti gli effetti

EDICOLA MONDINI
di Barbara e Cinzia Mondini snc
P.zza Colonna - Roma
Tel. 06 6793016 - Fax 06 69208014
C.F. e P.Iva 10735141003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Cons. Marcella Castronovo

Marcella Castronovo

La Società accusa ricevuta della presente ordinazione e dichiara di accettarla alle condizioni sopra esposte





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali



Spett.le Edicola Mondini di Mondini
Barbara e Cinzia S.n.c.
Piazza Colonna
00187 Roma

Oggetto: Fornitura di quotidiani e settimanali per le esigenze del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dell'Ufficio stampa del Ministro e del Servizio stampa del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Lotto CIG 4813307297

Si richiede di voler provvedere alla fornitura di quotidiani e settimanali per le esigenze del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dell'Ufficio stampa del Ministro e del Servizio stampa del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013, per un importo massimo annuo lordo pari a € 4.000,00, da consegnare quotidianamente presso la sede istituzionale di Via della Stamperia, 8 in Roma.

Detta fornitura è disciplinata dal D.P.C.M. del 22 novembre 2010, concernente l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di forniture di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni.

Le fatture relative alla fornitura in oggetto, munite delle modalità di pagamento con indicazione delle coordinate bancarie, dovranno essere intestate ed inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali - Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma - C.F. 80188230587.

Si rappresenta che, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – si stabilisce all'articolo 3, comma 1, prima parte, quanto segue: “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche”.

Il successivo comma 8 sancisce l'obbligo per la stazione appaltante, “nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, di inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.

Infine va rilevato come nel comma 9-bis viene stabilito che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”.

La Determinazione n. 4 del 2011 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, al punto 9 – Comunicazioni, stabilisce, ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3 comma 7 come modificato, che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali

- 2 -

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica (cfr. art. 3, comma 7 come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. A) n. 6 del D.L. n. 187/2010).

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), l'appaltatore/contraente si può avvalere di uno o più conti correnti dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica.

Al fine di permettere a questa Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, fermo che le stazioni appaltanti ed i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

Inoltre, ai sensi di quanto sopra indicato, codesta Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Codesta Società inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si invita a restituire la presente, debitamente datata e firmata in originale per accettazione e contestualmente di fornire copia di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, ovvero la dichiarazione dalla quale risulti la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490. In caso contrario il presente ordine viene considerato nullo a tutti gli effetti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Cons. Calogero Mauceri)

La Società accusa ricevuta della presente ordinazione
e dichiara di accettarla alle condizioni sopra esposte

EDICOLA MONDINI
di Barbara e Cinzia Mondini SAC
Piazza Colonna - Roma
Tel. 06 690799016 - Fax 06 69208014
C.F. e P.Iva 10735141003